



Tribunale Ordinario di Modena

(SEZIONE SECONDA CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4141/2024**

tra

Parte_1

[...]

Parte_2

Parte_3

Parte_4

Parte_5

[...] Pt_5

Parte_6

Parte_7

ATTORE

e

CP_1

CONVENUTO

Oggi **1 luglio 2025** innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.

Il Giudice

(dott. Roberto Masoni)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4141/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv.

Parte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte_2 (C.F. *C.F._4* , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte_3 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in ITALIA presso il difensore avv.

Parte_4 (C.F. *C.F._6* , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte_5 (C.F. *C.F._7*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._8* VIA /A 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

Parte_5 (C.F. *C.F._9*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._8* VIA /A

41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

Parte_6 (C.F. *C.F._10*), con il patrocinio dell'avv. *Parte_6* e dell'avv. *Parte_6* (*C.F._8* VIA *Parte_6* A 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

Parte_7 C.F. *C.F._11*), con il patrocinio dell'avv. *Parte_7* e dell'avv. *Parte_7* (*C.F._8* VIA *Parte_7* 41037 MIRANDOLA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

ATTORE

Contro

CP_1 (C.F. *C.F._12*), con il patrocinio dell'avv. *CP_1* e dell'avv. , elettivamente domiciliato in *CP_1* MARANELLO presso il difensore avv. *CP_1*

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. i signori *Pt_5* [...] , *Parte_5* *Parte_6* *Parte_7* *Pt_1* [...] , *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* convenivano in giudizio il sig. *CP_1* chiedendo che lo stesso fosse condannato all'adempimento dei patti contenuti nell'accordo transattivo - stipulato tra le parti dell'odierno giudizio - e rubricato come "accordo";

Si costituiva in giudizio *CP_1* sostenendo: l'inammissibilità/improcedibilità della domanda poiché fondata su documenti ed elementi emersi in sede di mediazione, con l'effetto che non potevano essere prodotti in giudizio stante la necessità, legislativamente prevista, di mantenere riservato tutto ciò che accade in sede di

mediazione; l'infondatezza della domanda stante la natura non giuridicamente vincolante del documento prodotto nell'odierna controversia.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

In via pregiudiziale, occorre rigettare l'eccezione relativa alla inammissibilità/improcedibilità della domanda.

L'art. 9 del d. lgs. n. 28 del 2010 nel disporre che *"chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo"*, in base a una interpretazione letterale della norma, si riferisce a ciò che accade all'interno del procedimento di mediazione, con l'effetto che risulta estraneo all'ambito di applicazione della disposizione *de qua* tutto ciò che avviene esternamente.

Nel caso in esame, infatti, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una scrittura privata rubricata come "accordo" che risulta essere estranea al procedimento di mediazione. Infatti, pur riportando nell'intestazione la dicitura "organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Modena", risulta che non abbia partecipato alla redazione della stessa il mediatore designato per le procedure di mediazione instaurate tra le parti e rubricate col n. 426 e 423 del 2023. Ciò considerato, l'art. 1362 c.c. statuisce che *"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune*

*intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto", mentre l'art. 1366 c.c. dispone che "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede". Alla luce del dato normativo richiamato, dunque, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'accordo in questione sarebbe estraneo al mondo del giuridicamente rilevante, essendo un mero "documento volto a delineare i confini di un'eventuale definizione bonaria della vicenda". Risulta evidente, infatti, dall'esame del senso letterale delle parole usate, che le parti volessero, tramite un accordo da inquadrare nell'alveo della c.d. transazione, porre fine a delle controversie da cui erano scaturiti i procedimenti incardinati presso l'organismo di mediazione. Argomentando ex art. 1366 c.c., poi, è possibile sostenere che la difesa di parte resistente realizza un rovesciamento di ciò che normalmente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, accade nella pratica dove, come è noto, la firma, ad opera delle parti, del documento contrattuale comporta la prova della raggiunta convergenza delle varie volontà verso l'*idem placitum*, mentre dalla mancata firma del documento deriva il mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 1321 c.c. Tale rilievo, pertanto, trova ulteriore conferma in un caso come quello in esame dove, ex art. 1350 n. 12 c.c. "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità (...) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei*

numeri precedenti". L'eccezione di parte resistente deve, pertanto, ritenersi infondata.

Va, infine, rigettata l'eccezione di parte resistente relativa alla declaratoria di nullità delle note scritte depositate da parte ricorrente per inosservanza delle forme telematiche dettate per il deposito degli atti.

Sul punto deve essere rilevato che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge", con l'effetto che, stante la mancanza di alcuna disposizione legislativa avente ad oggetto la nullità degli atti per inosservanza delle forme telematiche, l'eccezione deve essere reietta.

Senza dire che l'atto, per quanto formalmente irregolare, ha raggiunto lo scopo cui era destinato (ai sensi sempre dell'art. 156 c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore effettivo della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte resistente all'adempimento del contratto transattivo depositato in giudizio e rubricato come "accordo";

2) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;

Modena, 1° luglio 2025

Il Giudice

Dott. Roberto Masoni